

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4550 del 08/09/2022
Oggetto	B.F. AGRICOLA S.r.l. Società Agricola con sede legale ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE). DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di allevamento bovini.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4747 del 07/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 16869/2021/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **B.F. AGRICOLA S.r.l. Società Agricola** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e stabilimento nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi. **DINIEGO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **allevamento bovini**.

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dalla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola (ora B.F. AGRICOLA S.r.l. Soc. Agr. come da atto di voltura DET-AMB-2021-3894 del 04/08/2021) al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, trasmessa dallo stesso SUAP in data 06.07.2021 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/106762 del 08.07.2021, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e stabilimento nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (da ora in poi AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

#### CONSIDERATO:

- che con la domanda su citata la Società richiedente intende acquisire l'AUA per l'attività di allevamento di bovini da ingrasso, per l'ampliamento dell'attività esistente di allevamento, autorizzata con atto DET-AMB-2016-2679 adottato da ARPAE in data 02/08/2016, presentando un progetto per il raddoppio del numero di capi da 5000 capi, a 10000 capi circa;
- che con la suddetta istanza la Società intende ottenere il titolo abilitativo in merito allo scarico di acque reflue civili e meteoriche (proseguimento senza modifiche), alle emissioni in atmosfera (modifica sostanziale), all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (modifica sostanziale) e all'impatto acustico (modifica sostanziale);

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35" e in particolare, l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 giorni in caso di richieste di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- la L. 241/90 e s.m.i.

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.

- la L.R. n. 5/06

- la L.R. 21/2012

- la L. 447/95

- La Determinazione Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606/99 (Criteri CRIAER);

VISTE:

- la richiesta di questo Servizio PG/2021/107958 del 09/07/2021, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale dell'Arpae Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Arpae dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, della relazione tecnica al Servizio Territoriale di questa Agenzia ;

- la relazione tecnica del Servizio Territoriale PG/2021/109717 del 13/07/2021, trasmessa al SUAP con nota PG/2021/113673 del 20/07/2021, con richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del 19/07/2021, indetta dal Comune di Jolanda di Savoia con nota assunta agli atti di questa Agenzia al PG/2021/111560 del 16/07/2021, ha proposto alla Società la ripresentazione dell'istanza;

VISTE le integrazioni prodotte dalla Società e trasmesse dal Comune di Jolanda di Savoia con nota assunta agli atti di questa Agenzia al PG 2022/6865 del 18/01/2022;

RICHIAMATA la richiesta di questo Servizio PG/2022/12335 del 26/01/2022, della relazione tecnica al Servizio Territoriale di questa Agenzia, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, alla luce delle integrazioni fornite dalla ditta su citate;

VISTE:

- la "relazione tecnica emissioni in atmosfera - valutazione non possibile in quanto non sono pervenute tutte le integrazioni richieste" del Servizio Territoriale, PG/2022/23961 del 14/02/2022, che questo Servizio ha fatto propria e con nota PG/2022/32068 del 25/02/2022, ha proposto al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, il preavviso di diniego dell'AUA, ai sensi dell'art. 10 bis, L.241/90 e s.m.i.;

- le osservazioni della Società al preavviso di diniego, trasmesse dal Comune di Jolanda di Savoia con note assunte agli atti di questa Agenzia con i nn. PG/2022/123084-123096-123099-123104-123108-123112-123114-123116-123120 del 25/07/2022;

RICHIAMATA la richiesta di questo Servizio PG/2022/131044 del 08/08/2022, della relazione tecnica al Servizio Territoriale di questa Agenzia, relativamente alle osservazioni della ditta di cui al precedente alinea;

VISTA la "relazione tecnica emissioni in atmosfera - con valutazione sfavorevole a riscontro delle osservazioni presentate dalla ditta in seguito al preavviso di diniego del 22/07/2022" del Servizio Territoriale, PG/2022/134813 del 12/08/2022, nella quale viene precisato quanto segue:

*" Con riferimento alla richiesta di relazione tecnica pervenuta in data 08/08/2022 con prot. 131044, valutate le osservazioni presentate dalla ditta in risposta al preavviso di diniego del 22/07/2022 ed assunte ai prot.lli ARPAE n.123084, 123096, 123099, 123099, 123104, 123108, 123112, 123114, 123116 e 123120 del 25/07/2022, si evidenzia che la ditta, a riscontro di quanto evidenziato nella conclusione della nostra relazione tecnica prot. 23961 del 14/02/2022, allega la relazione di impatto odorigeno di Livello 2, come richiesto, ma non presenta un progetto di adozione delle misure previste al punto d) del CRIAER 4.1.3 DDGA n. 4606/99 per il settore allevamenti e lo dichiara esplicitamente nelle conclusioni. In relazione a quest'ultimo punto, tenendo conto delle problematiche relative alle segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute e delle richieste dei Comuni confinanti, in un'ottica cautelativa per la tutela ambientale in applicazione del principio di precauzione sancito anche dal D.Lgs 152/06 che all'art.272 bis prevede misure di prevenzione e limitazione specificatamente definite per le emissioni odorigene, si ritiene, anche in virtù della consistenza dell'allevamento, che non si possa prescindere del tutto, come propone la ditta motivandolo principalmente in base a confronti con altri impianti, da quanto prescritto al punto d) del suddetto CRIAER, che non contiene specifiche aggiuntive, come già chiarito nella precedente relazione, in merito ad eventuali chiusure degli ambienti."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera a favore della Ditta B.F. AGRICOLA S.r.l. Società Agricola, con particolare riferimento alla problematica delle emissioni odorigene che risulterebbero aumentare, in virtù del raddoppio della consistenza dell'allevamento, a fronte dell'assenza, nel progetto presentato, di un sistema che preveda la captazione e il convogliamento in atmosfera, previo abbattimento dei gas odorosi generati dalle attività, come previsto invece al punto d) del CRIAER 4.1.3 DDGA n. 4606/99 per il settore allevamenti.

VISTI:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 - *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae Emilia-Romagna;
- la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli;

DATO ATTO CHE:

- il responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali", che dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

## D I S P O N E

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, il **DINIEGO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'istanza presentata al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, dalla Ditta **B.F. AGRICOLA S.r.l. Società Agricola**, Codice Fiscale e P.IVA n. 02079750382, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, per l'esercizio dell'ampliamento dell'attività di **allevamento bovini**, svolta, in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-2679 adottato da ARPAE in data 02/08/2016, nello stabilimento nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del D.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia per il rilascio al soggetto richiedente.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite il SUAP, agli Uffici interessati del Comune di Jolanda di Savoia, al Consorzio di Bonifica e all'Azienda USL.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

*firmato digitalmente*

*Dott.ssa. Marina Mengoli*

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni



ARPAE - Ferrara

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**